

DELIBERAZIONE 24 MARZO 2026

85/2026/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ITALY GREEN POWER S.P.A., NEI CONFRONTI
DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., IN RELAZIONE AL POD IT001E22850730**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1379^a riunione del 24 marzo 2026

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 1999, 200/99 recante la "Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481" (di seguito: deliberazione 200/99);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)" (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Regolamento per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione" (di seguito: Regolamento o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 268/2015/E/eel), che ha adottato il Codice di rete tipo per il trasporto dell'energia elettrica (di seguito: Codice di rete);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel e, in particolare, l'Allegato B, recante il "Testo Integrato Misura Elettrica" (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;

- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 28 agosto 2025 (prot. Autorità 60037 del 28 agosto 2025), Italy Green Power S.p.A. (di seguito: reclamante o IGP) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) la presunta errata ricostruzione dei consumi, relativi al POD IT001E22850730, a seguito di accertamento di prelievo irregolare tramite bypass, e la mancanza di trasparenza in merito alla modalità di calcolo utilizzata per la quantificazione dell'energia ricostruita;
2. con nota del 1° ottobre 2025 (prot. 67541), l'Autorità ha trasmesso al reclamante una richiesta di regolarizzazione/completamento;
3. con nota del 2 ottobre 2025 (prot. Autorità 67807 del 2 ottobre 2025), IGP ha inviato i documenti integrativi richiesti;
4. con nota del 7 ottobre 2025 (prot. 68754), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo e contestualmente ha richiesto al gestore di trasmettere alcuni documenti e informazioni;
5. con due distinti invii del 20 ottobre 2025 (prot. Autorità 71824 e 71825 del 20 ottobre 2025), e-distribuzione ha risposto alla suddetta richiesta inviando la nota E-DIS- E-DIS-19.10.2025-1325827 e i relativi allegati;
6. con nota del 19 novembre 2025 (prot. 80279), l'Autorità ha trasmesso al gestore una seconda richiesta di informazioni;
7. con nota del 2 dicembre 2025 (prot. Autorità 84293 del 2 dicembre 2025), IGP ha contestato la ricostruzione dei consumi effettuata da e-distribuzione, chiedendo un incontro in contraddittorio con il gestore alla presenza del responsabile del procedimento;
8. con due distinti invii del 5 dicembre 2025 (prot. Autorità 85282 e 85284 del 5 dicembre 2025), il gestore ha risposto alla seconda richiesta di informazioni sopra citata, trasmettendo la nota Prot. E-DIS-05.12.2025-1585361 e i relativi allegati;
9. con nota del 15 gennaio 2026 (prot. Autorità 3064 del 16 gennaio 2026), IGP ha replicato alle informazioni fornite dal gestore nella suddetta risposta, sollecitando un riscontro alla richiesta di incontro formulata in precedenza;
10. con nota del 19 gennaio 2026 (prot. 3834), l'Autorità ha convocato un'audizione delle parti;
11. con nota del 4 febbraio 2026 (prot. 8312), l'Autorità ha trasmesso alle parti il verbale della citata audizione svoltasi il 3 febbraio 2026;
12. in data 10 marzo 2026, la Direzione Mercati Energia e la Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia, per i profili di propria competenza, hanno trasmesso il parere tecnico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b) del Regolamento.

QUADRO NORMATIVO:

13. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano, in primo luogo, le seguenti disposizioni della deliberazione 200/99 e, in particolare:
- l'articolo 10 che disciplina la ricostruzione dei consumi con i seguenti commi:
 - il comma 10.1, secondo cui *“La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l’intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l’ercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”*;
 - il comma 10.2, secondo cui *“Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l’ercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l’eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.”*;
 - l'articolo 11 che disciplina le modalità di ricostruzione dei consumi e, in particolare:
 - il comma 11.1 secondo cui *“Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell’errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell’ercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell’ercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall’ercente”*;
 - il comma 11.2 secondo cui, tra l’altro, *“L’importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, devono essere resi noti al cliente prima dell’eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura.”*;
 - il comma 11.3 secondo cui *“Il cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell’ercente per presentare le proprie osservazioni*

scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dall' esercente.”;

14. rilevano, inoltre, le seguenti disposizioni del TIME:
 - l'articolo 17, che disciplina la ricostruzione dei dati di misura, e in particolare:
 - o il comma 17.1, secondo cui *“nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature di misura, di errata installazione delle stesse ovvero di prelievi irregolari, in relazione a tutti i punti di misura si applicano criteri analoghi a quelli di cui al Titolo IV della deliberazione 200/99”* e al comma 17.5 che *“ogni gestore di rete definisce e rende disponibile ai propri utenti (...) i criteri adottati ai fini della ricostruzione dei dati di misura, distinguendo tra energia elettrica prelevata, energia elettrica immessa ed energia elettrica prodotta, trasmettendone copia all' Autorità”;*
 - o il comma 17.5, secondo cui *“ogni gestore di rete definisce e rende disponibile ai propri utenti (...) i criteri adottati ai fini della ricostruzione dei dati di misura, distinguendo tra energia elettrica prelevata, energia elettrica immessa ed energia elettrica prodotta, trasmettendone copia all' Autorità”;*
15. rilevano, anche, le disposizioni contenute nel Titolo VII, Sezione II del TIS secondo cui i dati di misura nell'ambito delle sessioni di conguaglio possono essere gestite per periodi risalenti fino a (massimo) cinque anni precedenti. A tal fine i distributori sono tenuti, tra l'altro, a mettere a disposizione i dati rettificati in correzione di dati precedentemente comunicati, indipendentemente dalle cause dell'errore che sta alla base della rettifica (ritenendosi compresi quindi anche i casi di prelievo di energia irregolare o abusivo);
16. rilevano, altresì, le Specifiche Tecniche del processo di trasmissione dei dati di misura, pubblicate sul sito dell'Acquirente Unico S.p.A., che disciplinano le modalità di messa a disposizione delle misure e delle relative verifiche da parte dei gestori di rete al Sistema Informativo Integrato; tali specifiche indicano, per quel che qui più rileva, che le rettifiche - ivi incluse quelle per ricostruzione per frode - possono riferirsi ad un periodo fino a 5 anni precedente la competenza della rettifica
17. rilevano, inoltre, le seguenti disposizioni del contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica di e-distribuzione sottoscritto dal reclamante (di seguito: contratto di trasporto):
 - l'articolo 19 che disciplina *“La ricostruzione dei prelievi a seguito di malfunzionamento del Gruppo di misura o di prelievi irregolari e/o fraudolenti”* e, in particolare:
 - o il comma 19.3 prevede che *“Il Distributore ricostruirà i prelievi sulla base dei risultati di verifica del misuratore (tipologia di misura, tipo di malfunzionamento, dati di misura disponibili sul prelievo di energia elettrica, errore di misura in determinate condizioni di carico). Il Distributore effettuerà le valutazioni sull'errore da attribuire alla misura di energia elettrica nel periodo di malfunzionamento, sui metodi di ricostruzione applicabili, determinando l'algoritmo di ricostruzione dell'energia prelevata, a partire da quella misurata in modo non corretto.*

- Qualora fosse necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la verifica potrà comportare l'installazione di altre apparecchiature di misura atte a consentire un confronto tra l'energia effettivamente prelevata e quella irregolarmente misurata. Tale procedura si applicherà, per quanto possibile, anche alla potenza misurata dal misuratore guasto. La ricostruzione avrà effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata”;*
- *il comma 19.4 che prevede che: “L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei prelievi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o dell'evento che ha causato il malfunzionamento, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, saranno resi noti al Venditore e al Cliente prima dell'eventuale sostituzione del misuratore guasto (e dei componenti guasti) e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del misuratore. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del misuratore, tale sostituzione può avvenire soltanto con la sottoscrizione del Cliente che, presa visione dei prelievi registrati dal misuratore al momento della sua sostituzione, li conferma. In caso di rifiuto alla sostituzione, il Distributore e/o gestore di rete sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla irregolarità del Servizio di Trasporto dell'energia o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione del Distributore e/o gestore di rete tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.”;*
 - *il comma 19.6, secondo cui: “Nel caso in cui vengano accertati prelievi irregolari e/o fraudolenti in relazione ai singoli Punti di Prelievo il distributore comunicherà al Venditore e, per conoscenza, al Cliente il verbale di verifica e accertamento, comunicando altresì la ricostruzione dei prelievi che sarà effettuata con i criteri e le modalità di cui ai precedenti punti 19.3 e 19.4. Gli importi relativi alla predetta ricostruzione, ai quali vanno aggiunti gli importi dovuti per gli eventuali danni al gruppo di misura, agli Impianti del Distributore e per le spese di verifica, delle eventuali ulteriori spese calcolate come previsto all'art. 18.1, saranno imputati e calcolati a maggiorazione dei prelievi misurati ai sensi dell'art. 9 relativi al Primo mese successivo a quello della comunicazione e saranno fatturati al Venditore e da questi corrisposti con le modalità previste dal Contratto, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 22.”;*
18. rileva, infine, il documento “Criteri di stima e di ricostruzione dei dati di misura dell'energia elettrica” pubblicato da e-distribuzione e, in particolare:
- il paragrafo 5.6 che stabilisce che “Il metodo [n.d.r.: di ricostruzione] viene utilizzato prevalentemente in casi di allacci diretti alla rete da parte di utilizzatori non titolari di alcun contratto di fornitura/trasporto. La potenza “tecnicamente prelevabile” è la potenza prelevabile dalla rete in regime

continuativo in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione. La ricostruzione viene effettuata utilizzando le ore di utilizzo stimate per kW di potenza “tecnicamente prelevabile”. Per prelievi irregolari con allaccio diretto alla rete o bypass del misuratore, si tiene conto della portata termica della sezione del cavo rilevato in sede di verifica. I consumi giornalieri vengono calcolati con il prodotto tra la potenza tecnicamente prelevabile e le ore di utilizzo stimate.”.

QUADRO FATTUALE:

19. In data 31 maggio 2024, l’utente finale, come indicato in atti, per il tramite del reclamante in qualità di società di vendita, ha trasmesso a e-distribuzione una richiesta di subentro a parità di condizioni di connessione per conto della Impresa individuale indicata in atti, in relazione alla fornitura identificata dal sopracitato POD, finalizzata alla stipula di un contratto di tipologia “Altri usi” con potenza impegnata pari a 15 kW;
20. in pari data, la prestazione è stata eseguita da remoto tramite sistema di telegestione del gestore;
21. in data 16 settembre 2024, è stata presentata a e-distribuzione una richiesta di modifica delle condizioni contrattuali per la fornitura oggetto della controversia in questione, con variazione della potenza impegnata da 15 kW a 30 kW;
22. in pari data, la prestazione è stata eseguita, anche in questo caso, da remoto mediante la riprogrammazione del meter tramite il sistema di telegestione del gestore;
23. in data 18 settembre 2024, è stata presentata a e-distribuzione una seconda richiesta di modifica delle condizioni contrattuali per la fornitura *de qua*, con variazione della potenza impegnata da 30 kW a 40 kW;
24. poiché per l’esecuzione della suddetta prestazione si rendeva necessario effettuare un sopralluogo tecnico finalizzato alla redazione del preventivo, il gestore ha trasmesso all’utente finale una richiesta di appuntamento;
25. non avendo ricevuto alcun riscontro, in data 4 ottobre 2024, e-distribuzione ha inviato all’utente finale la comunicazione di mancato contatto e, successivamente, la prestazione richiesta è stata annullata;
26. in data 18 febbraio 2025, a seguito di segnalazione pervenuta dalle Forze dell’Ordine, il gestore ha effettuato un intervento tecnico presso la fornitura identificata dal citato POD (verifica n. 96690599), nel corso del quale e-distribuzione ha accertato una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi relativi al POD contestato;
27. in data 20 febbraio 2025, e-distribuzione ha trasmesso a IGP e, per conoscenza, all’utente finale la comunicazione di ricostruzione dei consumi, allegando il verbale di verifica;
28. in pari data, il gestore ha trasmesso una denuncia di notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 c.p.p. alle competenti Forze dell’Ordine, con contestuale invio per conoscenza all’Agenzia delle Dogane e al reclamante;

29. in data 28 febbraio 2025, il reclamante ha chiesto *“il ricalcolo della quantificazione complessiva dell’energia ricostruita e storno della stima della valorizzazione economica di massima”*;
30. in data 5 marzo 2025, il gestore ha riscontrato le osservazioni avanzate da IGP;
31. in data 7 marzo 2025, il reclamante *“insiste in via d’urgenza ad interrompere qualsiasi tipo di attività di fatturazione e di riscossione”* chiedendo *“un riesame di quanto ricostruito riportando come decorrenza quanto meno la data del 16.09.2024.”*;
32. in data 3 aprile 2025, e-distribuzione ha comunicato al reclamante che gli avrebbe fornito la risposta in merito alla rettifica della ricostruzione dei consumi *“entro il prossimo 03/05/2025”*;
33. in data 31 luglio 2025, non avendo ricevuto alcuna risposta, IGP ha sollecitato il gestore a procedere alla preannunciata comunicazione di ricostruzione dei consumi;
34. in data 12 agosto 2026, e-distribuzione ha risposto al suddetto sollecito ricevuto in data 5 agosto 2026, ribadendo la correttezza della propria condotta;
35. in data 28 agosto 2026, IGP - non avendo ritenuto soddisfacente la risposta del gestore - ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

36. IGP contesta *“la correttezza della ricostruzione dei consumi effettuata da ED in quanto non sarebbe conforme ai criteri previsti dall’art. 19, comma 3 del contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica in essere tra le parti”*;
37. infatti, *“stante l’indeterminabilità del momento in cui l’irregolarità si è verificata”*, si sarebbe dovuto *“individuare la data di inizio per la ricostruzione dei consumi effettivi al 01/02/2025”* (primo giorno del mese in cui è stata effettuata la verifica), come previsto dal richiamato articolo 19, comma 3 del contratto di trasporto;
38. in ogni caso, anche nella denegata ipotesi di poter individuare una data certa in cui l’irregolarità si è verificata, l’inizio del prelievo fraudolento di energia elettrica – ad avviso del reclamante - *“non può sicuramente essere antecedente alla data del 16 settembre 2024, quando il sig. [Omissis ndr] ha ottenuto l’aumento di potenza richiesto sul proprio POD IT001E22850730”*;
39. IGP contesta, inoltre, *“l’indeterminatezza e la mancanza di trasparenza delle modalità di calcolo utilizzate da ED per quantificare l’energia ricostruita in maggiori 672.619 kWh in violazione dei commi 19.3, 19.4 e 19.6 del contratto di trasporto, utilizzando un rilievo istantaneo al momento della verifica, assunto arbitrariamente come rappresentativo e costante h24 per l’intero periodo oggetto di ricostruzione”*;
40. diversamente, il reclamante ritiene che *“la ricostruzione dei consumi debba essere basata su un consumo con illuminazione costante h24 (stimato 21 kW) e invece una climatizzazione profilata per fasce termiche stagionali e riduzione del periodo di riferimento, salvo prova certa di attività, in quanto l’attività illecita di cui*

trattasi si sviluppa per cicli (tipicamente 60–90 giorni).”. A sostegno di tale tesi, il reclamante deposita la nota del 2 dicembre 2025 (prot. Autorità 84293 del 2 dicembre 2025), contenente una ricostruzione dei consumi che “produrrebbe un risultato in netta riduzione dell’ordine del 50% rispetto a quanto rilevato da e-distribuzione.”;

41. il reclamante afferma, inoltre, che non vi sia prova che lo strumento di rilevazione delle misure rispetti la certificazione MID;
42. infine, IGP, nell’affermare che l’utente finale è in detenzione e che, quindi, la fattura di oltre 150.000 euro rimane in carico al venditore, quale parte offesa del reato, prende atto dell’impossibilità di trovare un accordo transattivo ipotizzato nel corso dell’audizione del 3 febbraio 2026.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

43. e-distribuzione evidenzia, prima di tutto, che nella verifica del 18 febbraio 2025 in cui è stato rilevato il prelievo irregolare attraverso un bypass, “*ha operato in qualità di incaricato di pubblico servizio, su mandato dei carabinieri, che hanno fornito una serie di informazioni riguardo al caso di specie*”;
44. in tale veste, il gestore afferma di “*aver ricostruito correttamente i consumi nel pieno rispetto di quanto previsto dalla deliberazione 200/99 e dal TIME, applicando le modalità di ricostruzione delle misure che sono pubblicate sul proprio sito istituzionale nel rispetto dei principi di trasparenza*”;
45. e-distribuzione respinge la contestazione di IGP relativa al mancato rispetto della certificazione MID in quanto “*la Normativa MID si applica ai misuratori, mentre non si applica alla pinza amperometrica soggetta a differenti normative di certificazione*”;
46. il gestore afferma che “*la ricostruzione dei consumi deve tenere conto di due elementi:*
 1. *l’elemento elettrotecnico relativo alla potenza prelevata, che è stata determinata in via cautelativa rispetto al metodo di calcolo predefinito, in quanto l’impianto aveva una capacità di assorbimento di energia elettrica notevolmente superiore a quello rilevato al momento della verifica;*
 2. *l’elemento contestuale in quanto non si tratterebbe di un consumatore che cerca di ridurre i consumi di un’attività lecita preesistente, bensì parliamo di un’unica attività “industriale” illecita costituita dalla fabbrica di stupefacenti*”;
47. e-distribuzione afferma, inoltre, che il metodo di calcolo dell’algoritmo utilizzato è un metodo consolidato in sede giudiziaria e approvato dalle sentenze di Cassazione in materia;
48. e-distribuzione conferma, altresì, la “*possibilità di individuare con ragionevole certezza la data di inizio del prelievo fraudolento in questione*”, affermando che “*L’individuazione del 31/05/2024 quale data di inizio del prelievo fraudolento si fonda sui seguenti elementi:*

- *Nel periodo intercorrente tra la data di subentro e quella di esecuzione della verifica, non è stata rilevata alcuna riduzione dei prelievi registrati dal gruppo di misura, nonostante sia stata accertata la sottrazione illegale di un quantitativo di energia molto superiore;*
 - *In sede di verifica è stato accertato l'utilizzo del contatore per la sola alimentazione delle luci esterne, mentre è stato accertato che il capannone risultava alimentato tramite il bypass; se il bypass non fosse stato presente dall'attivazione, si sarebbe apprezzata una riduzione dei consumi in quanto i carichi delle luci esterne sono pressoché costanti;*
 - *presenza di piante già mature, recise, altre essiccate e raccolte, indicative di un ciclo di coltivazione in corso da tempo.”;*
49. il gestore afferma, poi, che *“per quanto riguarda la percentuale di errore riscontrato in fase di verifica del gruppo di misura - la stima è al 100% essendoci un bypass, anche in considerazione del fatto che l'energia elettrica rilevata dal misuratore è sempre rimasta costante e molto inferiore alla punta prevista dal contratto di fornitura”;*
50. e-distribuzione sottolinea, inoltre, che l'utente finale non ha fatto alcuna contestazione in merito alla ricostruzione di tali consumi;
51. il gestore conferma *“l'assoluta diligenza impiegata nel valorizzare le misure registrate in qualità di concessionario del servizio di distribuzione nel superiore interesse del Sistema Elettrico Nazionale al fine di evitare che il valore ricostruito vada a ricadere sulle perdite di sistema e, di conseguenza, sulla collettività”*, sottolineando come la fattispecie in esame (fabbrica di sostante stupefacenti) costituisca una unità di consumo fortemente energivora;
52. e-distribuzione afferma che il valore utilizzato per la ricostruzione dei consumi, ossia un assorbimento medio superiore a 160 A sul cavo abusivo, corrisponde a un approccio prudenziale e cautelativo, in quanto in fase di verifica è stata riscontrata la presenza di un interruttore magnetotermico a protezione dell'impianto privato irregolarmente alimentato con portata pari a 400 A. In altri termini, la presenza di un interruttore da 400 A indicherebbe – a detta del Gestore - che l'impianto avrebbe potuto tecnicamente prelevare molta più potenza di quella stimata, rendendo la ricostruzione basata su una potenza tecnicamente prelevabile di 160 A decisamente prudente e a vantaggio del reclamante;
53. in conclusione, il gestore afferma *“di non poter modificare la data di inizio della ricostruzione delle misure e il quantitativo di energia ricostruito in quanto basati su razionali cautelativi rispetto alla realtà impiantistica”*, non potendo peraltro *“modificare i dati già trasmessi alle forze dell'ordine in merito ad un procedimento penale senza avere nuovi elementi giustificativi”*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

54. Il *thema decidendum* della controversia oggetto della presente decisione verte nello stabilire se la quantificazione dell'energia elettrica complessivamente ricostruita da e-distribuzione, a seguito di un prelievo irregolare tramite bypass, da parte di

- un utente finale, in relazione al POD contestato, sia stata correttamente attribuita a IGP;
55. a tal fine, è necessario verificare il rispetto, da parte del gestore, delle norme previste dalla regolazione in relazione ai due aspetti contestati:
- il periodo di ricostruzione dei consumi e, in particolare, la data di inizio del prelievo irregolare;
 - la metodologia utilizzata per la quantificazione dell'energia ricostruita e la trasparenza dei criteri di calcolo adottati;
56. in via preliminare, si evidenzia che il TIME non individua specificatamente le modalità di ricostruzione dei consumi e, in particolare, quelle applicabili in caso di prelievi irregolari, limitandosi a un rinvio, tramite l'articolo 17, comma 17.1, ai principi generali stabiliti nella deliberazione 200/99 ai quali ciascun gestore è tenuto ad attenersi;
57. la materia della ricostruzione dei consumi non risulta disciplinata neppure nell'ambito del Codice di rete che, allo stato attuale, disciplina esclusivamente alcuni aspetti del contratto di trasporto tra impresa distributrice e utente controparte relativi alle garanzie contrattuali e alla fatturazione del servizio. Ciò significa che, per tutti gli altri aspetti non specificamente trattati nel Codice di rete - fatte salve le norme applicabili del Codice civile e di eventuali altre disposizioni di legge - si deve operare un rinvio alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto predisposte dall'impresa distributrice, rispetto alle quali l'Autorità è tenuta esclusivamente a verificarne la conformità ai principi generali dettati dalla regolazione vigente;
58. sulla base del sopradescritto quadro regolatorio, sono desumibili i seguenti principi:
- se è possibile stabilire con certezza la data di inizio del malfunzionamento o del prelievo irregolare, la ricostruzione dei consumi deve coprire il periodo compreso tra tale data e la data della verifica o della sostituzione del misuratore; nel caso in cui il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non sia determinabile con certezza, la ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura; in ogni caso il periodo di ricostruzione dei consumi non potrà essere superiore ai 5 anni solari precedenti;
 - una volta individuato il periodo di riferimento, il calcolo dei consumi viene effettuato in base a criteri che tengono conto della percentuale di errore riscontrato in fase di verifica del gruppo di misura e che devono essere resi noti agli utenti;
59. detto ciò, la documentazione e le argomentazioni prodotte dal gestore nel corso dell'istruttoria e riportate al precedente punto 48, a favore dell'individuazione del 31 maggio 2024 (coincidente con la data del subentro) quale data certa di inizio del prelievo irregolare, meritano di essere ritenute condivisibili in quanto supportate da elementi di ragionevolezza;
60. emerge, inoltre, che la medesima descrizione dei fatti fraudolenti, unitamente alla data identificata per l'inizio della condotta irregolare, costituiscono parte

integrante della denuncia presentata da e-distribuzione all’Autorità competente; e non risulta che il periodo di ricostruzione individuato dal gestore, secondo quanto riferito dal gestore medesimo e non contestato dal reclamante, sia stato oggetto di rettifiche nel corso delle indagini svolte dalle Forze dell’Ordine. Tale ricostruzione è attualmente al vaglio dell’Autorità giudiziaria competente nell’ambito del procedimento penale, individuato come in atti, avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio in relazione al reato di cui agli articoli 624 e 625, comma 1, n. 7 c.p.;

61. ne consegue che, essendo individuabile con ragionevole certezza il momento di insorgenza del prelievo irregolare, la ricostruzione dei consumi, ai sensi dell’articolo 10, comma 10.1 della deliberazione 200/99, deve avere come periodo di riferimento l’intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura (per estensione, il prelievo irregolare, per effetto del rinvio operato *ex* articolo 17, comma 17.1 del TIME) ed il momento in cui l’esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo (per estensione, cessazione del prelievo irregolare a seguito dell’intervento tecnico effettuato dal gestore). Peraltro, tale periodo, individuato tra il 31 maggio 2024 e il 18 febbraio 2025, è inferiore al limite massimo di 365 giorni per i quali si può procedere alla ricostruzione dei consumi nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 10, comma 10.2 della medesima deliberazione 200/99, il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non sia determinabile con certezza;
62. ciò posto, tale arco temporale di ricostruzione dei consumi viene confermato anche dalla previsione contenuta al paragrafo 19.3 del contratto di trasporto, invocata erroneamente dal reclamante, in cui viene esplicitato che *“la ricostruzione avrà effetto retroattivo dal momento in cui l’irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile”*, come nel caso di specie. L’unico vincolo temporale che il gestore è tenuto a rispettare è quello dei cinque anni precedenti (limite massimo) per la messa a disposizione dei dati di rettifica ai fini del *settlement* nell’ambito delle sessioni di conguaglio ai sensi del Titolo VII, Sezione II del TIS;
63. passando poi al vaglio della metodologia di ricostruzione dei consumi, è stato verificato che e-distribuzione ha pubblicato sul proprio sito aziendale il documento *“Criteri di stima e di ricostruzione dei dati di misura dell’energia elettrica”*, in tal modo assolvendo alla prescrizione dell’articolo 17, comma 17.5 del TIME. Tale norma stabilisce che ogni gestore di rete definisce e rende disponibile ai propri utenti i criteri adottati ai fini della ricostruzione dei dati di misura;
64. in particolare, il paragrafo 5.6 del suddetto documento informa gli utenti che, nei casi di allacci diretti alla rete da parte di utilizzatori non titolari di alcun contratto di fornitura/trasporto, la ricostruzione viene effettuata utilizzando le ore di utilizzo stimate per kW di *“Potenza Tecnicamente Prelevabile”* ossia la potenza prelevabile dalla rete in regime continuativo in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione. In particolare, viene chiaramente indicato che *“Per prelievi irregolari con allaccio diretto alla rete o bypass del misuratore, si tiene conto della portata termica della sezione del cavo rilevato in sede di verifica. I consumi giornalieri*

vengono calcolati con il prodotto tra la potenza tecnicamente prelevabile e le ore di utilizzo stimate”;

65. pertanto, non sono condivisibili le rimostranze del reclamante in merito al fatto che il gestore non avrebbe preso in considerazione elementi correlati alla stagionalità, al contesto geografico o alla tipologia di attività illecita in quanto IGP, quale “professionista del settore”, in ragione della diligenza “specificata” richiesta dalla natura professionale dell’attività esercitata *ex* articolo 1176, comma 2 del c.c. e per il noto principio per cui *ignorantia legis non excusat*, era tenuta a sapere, essendo stata pubblicata sul sito aziendale del gestore, che la metodologia di calcolo utilizzata da e-distribuzione, per i casi come quello in esame, si basava esclusivamente sull’assorbimento massimo rilevato moltiplicato per il numero stimato di ore di utilizzo;
66. peraltro, la stima delle ore effettuata dal gestore su un ciclo operativo continuo non appare irragionevole, tenuto conto della descrizione degli standard di funzionamento delle apparecchiature destinate alle attività di coltivazione di sostanze stupefacenti fornita da e-distribuzione;
67. quindi, è stato accertato che il gestore ha effettuato la ricostruzione dei consumi sulla base della potenza in assorbimento effettivamente rilevata in campo al momento della verifica sull’allaccio abusivo, effettuata a seguito della segnalazione delle Forze dell’Ordine, nel corso della quale il gestore ha accertato sul cavo abusivo un assorbimento medio superiore a 160 A (valore utilizzato per la ricostruzione);
68. al riguardo, si prende atto che il gestore afferma che la stima è stata determinata in modo prudentiale e cautelativo, in quanto la presenza di un interruttore da 400 A indicherebbe che l’impianto avrebbe potuto tecnicamente prelevare molta più potenza di quella stimata, come riportato al precedente punto 52;
69. in conclusione, sulla base delle risultanze istruttorie, risulta accertato che e-distribuzione ha correttamente effettuato la ricostruzione dei consumi dell’energia elettrica, a seguito di un prelievo irregolare da parte di un utente finale in relazione al POD IT001E22850730, nel periodo dal 31 maggio 2024 (data in cui è stata eseguita la richiesta di subentro) al 18 febbraio 2025 (data di effettuazione del citato intervento tecnico presso la medesima fornitura), utilizzando una metodologia di calcolo legittima e resa conoscibile anche al reclamante attraverso la pubblicazione sul proprio sito aziendale e, conseguentemente, la quantificazione dell’energia complessivamente attribuita al reclamante risulta corretta;
70. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione;
71. pertanto, ritenuto che sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta infondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Italy Green Power S.p.A., nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione al POD IT001E22850730;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4 della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

24 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua